

## COMMENTO

## IMPRESE, ADEMPIMENTI

# Sanzioni sugli obblighi informativi delle erogazioni pubbliche dal 1° gennaio 2022

di Francesco Barone | 23 GIUGNO 2021

*La legge annuale per il mercato e la concorrenza, Legge n. 124/2017, ha introdotto l'obbligo per le imprese di indicare nella nota integrativa le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni. Le disposizioni in questione si applicano a decorrere dal 2018, ma a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, sono state più volte modificate. Il D.L. n. 52/2021, recentemente convertito in legge, a causa dell'emergenza Covid-19, ancora una volta modifica la normativa con riguardo alle sanzioni, che si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2022.*

## Premessa

L'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto alcune misure in materia di **trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche** a decorrere dal 2018, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi **obblighi di pubblicità** delle decisioni e dell'organizzazione dei soggetti pubblici.

Sono state previste anche diverse misure relative alla trasparenza in **materia finanziaria**. La maggior parte di tali misure riguardano obblighi di **pubblicazione** delle sovvenzioni economiche erogate da soggetti pubblici, con una significativa **eccezione** che riguarda la **pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali**, in cui sono tenuti a evidenziare le risorse loro trasferite o assegnate.



### Attenzione

La disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha sostituito gli originari commi da 125 a 129.

L'intervento normativo, di cui al D.L. n. 34/2019, era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata Legge n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti.

## La normativa

L'art. 1 della Legge n. 124/2017, come riformulato dal citato art. 35, e per quanto in questa sede interessa, prevede:

- al **comma 125**, la **tipologia** delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. La normativa previgente richiamava invece sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti;
- viene inoltre specificato che si deve trattare di **erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni). Rimane il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mentre viene **soppresso il richiamo** alle erogazioni effettuate da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- vengono sostanzialmente **confermati i soggetti destinatari dell'obbligo** di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell'esercizio finanziario **precedente**: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese;
- al **comma 125-bis**, l'individuazione dei **termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni** pubbliche in questione **differenziati**. In particolare, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute all'obbligo di pubblicazione **entro il 30 giugno di ogni anno**. Per le imprese gli **obblighi di pubblicazione** sono dettagliati nel comma in esame, il quale distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo. In particolare, viene previsto che i soggetti tenuti alla redazione della **nota integrativa** – ex art. 2195 c.c. – pubblichino nelle note integrative del **bilancio di esercizio** e dell'eventuale **bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e ai **soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa** – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l'obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa;

- al **comma 125-ter**, l'introduzione, a partire **dal 1° gennaio 2020**, di una **sanzione** amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione



### Ricorda

Tali soggetti sono chiamati a pagare una **sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti** con un **importo minimo di 2.000 euro**.

Si introduce, altresì, la **sanzione amministrativa accessoria** dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione: si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la **violazione dell'obbligo** da cui deriva la sanzione principale.



### Ricorda

In base alla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative accessorie **non** sono applicabili fino a che è **pendente il giudizio di opposizione**.

Qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa **pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione**, si applica la **sanzione della restituzione integrale delle somme**.

Infine, si segnala che la **sanzione amministrativa** è **irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti** il contributo **oppure**, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013), **dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia**. La disposizione dunque demanda alle **amministrazioni eroganti** l'onere di **verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione**, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'**accertamento**, la **contestazione** e l'**applicazione** della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla Legge n. 689/1981.

## Il Decreto n. 52/2021

L'art. 11-sexiesdecies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, a seguito di un emendamento introdotto dalla Camera, è intervenuto sul comma 125-ter.

Tale disposizione, come già anticipato, prevede che, a partire **dal 1° gennaio 2020**, l'**inosservanza** degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari all'**uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro**, nonché la sanzione amministrativa **accessoria** dell'**adempimento degli obblighi di pubblicazione**.

La novella dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le **sanzioni** "per l'anno 2021" sia "prorogato" al **1° gennaio 2022**.

## Osservazioni

Pur salutando positivamente il rinvio dell'applicazione delle sanzioni, non si può fare a meno di evidenziare che il problema degli adempimenti pubblicitari rimane, specie per i **soggetti che non redigono la nota integrativa**.



### Ricorda

Costoro hanno l'**obbligo di dotarsi di propri siti Internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, di **"sfruttare" portali digitali** delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

Orbene, è fuori dubbio che non tutti i piccoli imprenditori sono capaci di utilizzare Internet né sono obbligati di aderire ad associazioni di categoria.



### Attenzione

In più, è questo non è di poco conto, l'adempimento pubblicitario di cui si tratta, sembra essere un **duplicato del quadro RS** contenuto nei modelli della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, spesso le informazioni, vengono fornite sia nella nota integrativa, o sul sito Internet o sui citati portali, sia nel suddetto quadro.

Ed allora, sembra necessario che il Legislatore valuti l'opportunità di eliminare almeno uno degli adempimenti pubblicitari, dato che spesso le informazioni richieste e di cui si tratta, sono già in possesso dell'Amministrazione statale visto l'esistenza del **Registro Nazionale degli aiuti di Stato** di cui alla Legge n. 234/2012.

Da ultimo, considerata la formulazione letterale poco felice della nuova disposizione, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione, andrebbe valutata l'**opportunità di chiarire** se la norma si riferisca alla sospensione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 ovvero relative alle erogazioni ricevute nel corso dell'esercizio finanziario 2021.



### Riferimenti normativi

- Codice civile, artt. 2195 e 2435-bis;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129;
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35, comma 1;
- D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, art. 11-sexiesdecies.